

Consorzio di Polizia Locale NORD/OVEST VARESE

*Per il servizio di Polizia Locale
Comuni di Barasso, Bardello, Bregano, Luvinata, Malgesso*

Provincia di Varese

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO AL
CONSORZIO NORD/OVEST VARESE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE**

INDICE

1. Premessa
2. Partecipazione
3. Denominazione e sede
4. Finalità e scopi
5. Funzioni trasferite
6. Durata
7. Rappresentanza nell'assemblea
8. Quote di partecipazione e quote finanziarie
9. Garanzie
10. Dotazione organica
11. Beni strumentali
12. Ripartizione delle spese
13. Proventi contravvenzionali
14. Forme di informazione
15. Organi del Consorzio
16. Nomine di rappresentanti e di dirigenti
17. Modifiche della convenzione
18. Recesso
19. Scioglimento del Consorzio
20. Norma transitoria
21. Controversie
22. Registrazione
23. Rinvio

L'anno, _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

1. Il **Comune di BARASSO** rappresentato dal Sindaco protempore dott. **Antonio BRAIDA**, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;
2. Il **Comune di BARDELLO**, rappresentato dal Sindaco protempore sig. **Valentino DEL GRANDE**, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;;
3. Il **Comune di BREGANO**, rappresentato dal Sindaco protempore sig. **Fiorenzo BINA**, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione; ;
4. Il **Comune di LUVINATE**, rappresentato dal Sindaco protempore sig. **Silvano Maria CALDERATO**, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione per il periodo;
5. Il **Comune di MALGESSO**, rappresentato dal Sindaco protempore sig. **Fulvio FAGIANI**, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSA

Considerato di dover assicurare l'adempimento di funzioni istituzionali in materia di Polizia Locale, e ritenuto che la forma associativa consorziale risulta la più efficace, efficiente ed economica;

Visto l'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la possibilità di costituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs n. 267/2000, si propone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente CONVENZIONE

Art. 2

PARTECIPAZIONE

Tra i seguenti comuni fondatori: BARASSO, BARDELLO, BREGANO, , LUVINATE, MALGESSO viene stabilito di formare il CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Al Consorzio possono partecipare altri Enti Locali, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Il Consorzio è regolato da quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle norme dello Statuto, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di consorzi.

Art. 3

DENOMINAZIONE E SEDE

La struttura associativa assume la denominazione di Consorzio di Polizia Locale "Nord/Ovest Varese". La sede del Consorzio è stabilita in uno dei comuni del territorio consortile.

Il Consorzio disporrà di propri locali ed al comune sede del Consorzio saranno rimborsate integralmente le spese sostenute per la eventuale disponibilità della sede, ivi compreso il canone di locazione dei locali, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 4

FINALITÀ E SCOPI

Il Consorzio svolgerà funzioni e servizi istituzionali di polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge 7 Marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 14 Aprile 2003 n.4.

A tal fine si rinvia anche a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto consortile, riguardante le funzioni del Consorzio.

Tali servizi saranno svolti nel territorio dei comuni consorziati ed eventualmente potranno essere svolti anche a favore di soggetti terzi, pubblici e privati.

Art. 5

FUNZIONI TRASFERITE

Le funzioni trasferite sono quelle previste dall'art. 6 dello Statuto;

Art. 6

DURATA

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte di Enti partecipanti, come indicato al successivo punto 18, previo rispetto delle norme statutarie e regolarizzazione della posizione economico finanziaria.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella del Consorzio

L'esercizio unificato del servizio di polizia locale e amministrativa decorrere dall'01.09.2007.

Art. 7

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o assessori o consiglieri comunali, dal Sindaco delegati in via permanente.

Ciascun componente dell'Assemblea disporrà di un numero di voti proporzionali alle quote di partecipazione. Tali quote di partecipazione sono così determinate:

ogni ente consorziato ha a disposizione, tramite il proprio rappresentante, un numero complessivo di voti pari ad un voto ogni 500 abitanti, con arrotondamento per eccesso per le frazioni uguali o superiori a 250 abitanti. Tuttavia, nessun ente consorziato potrà usufruire di un numero di quote di partecipazione tale da raggiungere, da solo, la maggioranza assoluta dei voti in seno all'Assemblea consortile.

Art. 8

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE FINANZIARIE

Le quote di partecipazione e le quote finanziarie degli enti associati al Consorzio sono, altresì, determinate sulla base dei parametri stabiliti dall'art. 7 dello Statuto.

Art. 9

GARANZIE

In caso di ritardato pagamento delle quote finanziarie consorziali, previste dall'art. 7 dello Statuto consortile, fino a 90 giorni dalla data stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto.

Decorsi i 90 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo di quota consorziale, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la riscossione coatta, ai sensi di legge.

Art. 10

DOTAZIONE ORGANICA

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale di polizia locale dei Comuni aderenti al Consorzio viene trasferito mediante mobilità, a decorrere dal 01 Settembre 2007 nei ruoli del Consorzio

Il personale sarà impiegato sul territorio dei Comuni senza alcun vincolo di provenienza. Il suddetto personale dipende funzionalmente dal Presidente del Consorzio.

Le funzioni di responsabile del Servizio sono espletate dal Comandante di Polizia Locale di categoria D) nominato dal Presidente del Consorzio.

Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui agli art.li 9 della Legge 65/86 e della L.R. 04/03.

Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali del Presidente del Consorzio ed elaborare piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

Con apposito Regolamento verrà disciplinata l'articolazione del Corpo di Polizia locale ed amministrativa.

Il rapporto di impiego è disciplinato dalle norme di legge e dai regolamenti del Consorzio.
In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza.

Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione verranno adottati dal Consorzio idonei provvedimenti per armonizzare i trattamenti giuridici, economici fondamentali e accessori previsti dalla contrattazione decentrata dei singoli enti con la contrattazione decentrata del Consorzio, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale di servizio svolto.

Art. 11

BENI STRUMENTALI

Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione all'Ufficio Unico di polizia Locale, che dovranno essere debitamente inventariati entro il 31 agosto 2007, vengono trasferiti al Consorzio.

Art. 12

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Corpo Unico – servizio di Polizia, vengono sostenuti dal Consorzio con fondi propri, trasferimenti e finanziamenti da Enti diversi e con l'eventuale integrazione di fondi trasferiti dai Comuni secondo il criterio del numero degli abitanti.

Art. 13

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dal Consorzio per gestire i servizi trasferiti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 14

FORME DI INFORMAZIONE

L'informazione agli enti aderenti avverrà mediante l'invio agli stessi, da parte del Consorzio, degli atti approvati dagli organi collegiali. Su richiesta di ciascun ente consorziato, sarà trasmesso ogni altro atto amministrativo del Consorzio.

Art. 15

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea consorziale, che è organo permanente;
- b) il Presidente che viene eletto in seno all'assemblea e dura in carica cinque anni;
- c) Il Consiglio di Amministrazione, che è composto da due componenti, oltre al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea, congiuntamente al Presidente, su base di una lista bloccata contenente quattro nominativi, di cui uno è indicato quale Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

- d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio.

L'individuazione delle competenze dei predetti organi e la loro durata in carica, è contenuta nello Statuto del Consorzio, secondo i criteri previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lgs n. 267/2000.

Gli enti associati al Consorzio tramite "Convenzionamento", ex art. 30 del T.U. 267/2000, possono essere invitati alle riunioni degli organi collegiali consortili, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

Art. 16

NOMINE DI RAPPRESENTANTI E DI DIRIGENTI

La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa, nonché la nomina dei dirigenti ed il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

Art. 17

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le proposte di modifiche e/o integrazioni della Convenzione possono essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio o da uno degli organi consortili. Le richieste di modifiche non rilevanti e di semplice adeguamento normativo si intendono approvate se ottengono l'assenso dell'Assemblea Consorziale, con votazione favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) degli Enti consorziati, che rappresentino in ogni caso la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Le modifiche e le integrazioni sostanziali e di rilievo alla convenzione consortile devono invece essere previamente approvate, con delibera consiliare, da parte di tutti gli associati,

a norma di legge e, successivamente, dall'Assemblea consortile con le modalità del presente comma.

L'eventuale adesione di altri Enti al Consorzio o il recesso di Enti partecipanti non devono intendersi modifiche alla presente convenzione.

Art. 18

RECESSO

L'eventuale recesso dal Consorzio da parte di un ente consorziato può essere esercitato solamente entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e avrà decorrenza effettiva dal 1° gennaio dell'anno successivo. Deve essere presentato esclusivamente per iscritto, entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata A.R.

La facoltà di recedere dal Consorzio potrà essere esercitata dai consorziati non prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di effettiva adesione al Consorzio e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste in Convenzione, fatto salvo l'espresso previo assenso da parte dell'Assemblea Consortile. In caso di recesso l'ente recedente non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota parte del capitale conferito e non sarà tenuto ad adempiere ad obbligazioni assunte in precedenza.

Solamente in caso di scioglimento ed in sede di liquidazione del Consorzio, gli enti su espressa richiesta scritta, avranno diritto alla liquidazione di una quota del patrimonio consortile, in base ai criteri stabiliti dal liquidatore.

In caso di recesso il personale proveniente dall'ente recedente rimane, qualora ne sussista la possibilità, prioritariamente nel consorzio, in caso contrario ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.

Art. 19

SCIoglimento del Consorzio

In caso di scioglimento e successiva liquidazione del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti previa richiesta scritta degli associati, nelle forme di legge agli enti consorziati stessi, tramite il Commissario liquidatore.

Il ricavato, così come l'eventuale disavanzo di gestione, sarà ripartito tra gli enti consorziati in ragione diretta all'ultima quota consorziale versata.

Il personale dipendente ed in servizio transiterà nei ruoli organici degli enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno assunti dagli stessi enti.

In caso di scioglimento del consorzio, il personale già dipendente dei Comuni ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile all'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dal Consorzio

Art. 20

NORMA TRANSITORIA

Le parti contraenti incaricano il componente anziano (il rappresentante del Comune ove ha sede il Consorzio) di convocare e presiedere la prima Assemblea consorziale per l'elezione degli organi consorziali.

La prima Assemblea del Consorzio deve riunirsi per l'elezione degli Organi consorziali, in base all'art. 11 e 41 dello Statuto consortile.

In via transitoria, dalla data di costituzione del Consorzio e fino alla elezione degli organi, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del Comune ove, in fase di prima applicazione, ha sede il Consorzio, ai sensi dell'art. 11 dello statuto. Lo stesso provvede alla nomina provvisoria del Segretario del Consorzio e del Responsabile del Servizio.

Art. 21

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra gli enti associati saranno deferite al giudice competente.

Art. 22

REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente convenzione saranno sostenute dal Comune di Barasso e successivamente rimborsate dal costituendo Consorzio.

Art. 23

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs n. 267/2000 ed alla legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto;

Barasso li, _____

Per il COMUNE DI BARASSO _____

Per il COMUNE DI BARDELLO _____

Per il COMUNE DI BREGANO _____

Per il COMUNE DI CASCIAGO _____

Per il COMUNE DI LUVINATE _____

Per il COMUNE DI MALGESSO _____